



Servizio Atti normativi,  
affari istituzionali e partecipate

DECRETO Rep. n. 473 - Prot. n. 27634

Anno 2015 Tit. VI Cl. 5 Fasc. 1

**Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione per il biennio accademico 2014-2016.**

### IL RETTORE

**Visto** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

**Visto** lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 42;

**Visto** il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l'art. 81;

**Visto** il Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione Area sanitaria in particolare l'art. 2;

**Ritenuto** opportuno procedere a nuove elezioni per il biennio accademico 2014-2016;

### DECRETA

- art. 1. di procedere all'indizione delle votazioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione per il biennio accademico 2014-2016.  
Le elezioni dovranno svolgersi **entro e non oltre il 13 marzo 2015**.  
Hanno elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, a ciascuna Scuola alla data delle votazioni.  
Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.
- art. 2. La rappresentanza degli studenti specializzandi è prevista pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola, con arrotondamento all'intero superiore e comunque almeno uno per ogni anno di corso che la Scuola prevede.  
Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere e comunque fino ad un massimo di tre.
- art. 3. I Direttori delle Scuole di specializzazione devono stabilire e rendere note agli interessati la data, l'orario, il luogo della votazione, nonché il numero dei rappresentanti da eleggere, mediante avviso affisso all'Albo della Scuola almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione. Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione centrale.
- art. 4. Presso ogni Scuola il Direttore designa una Commissione elettorale di seggio presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da due docenti della Scuola, di cui uno con funzioni di Segretario.
- art. 5. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.
- art. 6. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.  
In caso di rinuncia da parte di un eletto, o di sua cessazione dalla qualifica di studente, gli subentra il primo che lo segue nella graduatoria.
- art. 7. Di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 9/02/15

Il Rettore

Prof. Giuseppe Zaccaria